

Codice A18190

D.D. 22 gennaio 2015, n. 142

**Affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi e dell'incarico di Medico Competente per la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro degli operai e impiegati forestali assunti dalla Regione Piemonte (biennio 2015-2016) - Settore Gestione Proprieta' Forestali Regionali e Vivaistiche. Approvazione schemi di contratto.**

VISTA la D.G.R. n. 2 – 9520 del 2/9/2008 con la quale la Giunta Regionale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della L.R. n. 23/2008, ha stabilito, che al Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche, facente capo alla direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste competono la gestione degli operai forestali, la gestione dei vivai forestali, la gestione delle proprietà silvo-pastorali regionali, la gestione degli operai forestali regionali comprensiva degli interventi in materia di sicurezza e le attività di progettazione forestale negli ambiti di competenza;

PREMESSO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 57-47425 del 27/6/1995 autorizzava gli allora Servizi Decentrati Economia Montana e Foreste del Settore Economia Montana e Foreste ad assolvere gli adempimenti relativi ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché relativi ai lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, riguardanti gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro sanciti dalla specifica normativa;

PREMESSO che la Giunta Regionale con deliberazione n. 185-18042 del 1/4/1997 individuava nei responsabili dei servizi Decentrati del Settore Economia Montana e foreste la figura di “ Datore di Lavoro” degli operai e impiegati assunti dalla Regione Piemonte con il C.C.N.L degli addetti delle sistemazioni idraulico-forestali ed idraulico-agrarie;

PREMESSO che con D.D. n. 57 del 22/1/2002 il Direttore Regionale della Direzione Economia Montana e Foreste individuava nel Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche la struttura competente alla gestione di tutti gli addetti forestali assunti dalla regione Piemonte e di conseguenza, per le premesse sopra riportate, il Dirigente assumeva il ruolo di Datore di Lavoro degli addetti forestali medesimi;

VISTO l'art. 16 della legge regionale n. 4 del 10/2/2009, così come modificato dall'art. 27 della legge regionale n. 22 del 06/08/2009;

CONSIDERATO che il Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche è competente per la gestione degli operai forestali regionali che, organizzati in 101 squadre e 3 vivai forestali, distribuiti su tutto il territorio montano e collinare regionale, svolgono attività di sistemazione idraulico-forestale, di manutenzione del territorio e di produzione piantine;

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 che all'art. 17 comma 1 lett. a) impone al datore di lavoro quale obbligo non delegabile la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi;

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 che all'art. 18 comma 1 lett. a) impone al datore di lavoro l'obbligo di nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal decreto stesso;

VISTO il Contratto del 28/12/2014, rep. n. 1087, con cui a seguito delle risultanze del verbale di gara in data 20/12/2012 fu affidato l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi all'Ing. Nadia Greco con scadenza 31/12/2014;

VISTO il Contratto del 28/12/2014, rep. n. 1088, con cui a seguito delle risultanze del verbale di gara in data 20/12/2012 fu affidato l'incarico di Medico Competente alla Società Gruppo Biochemic s.r.l. con scadenza 31/12/2014;

CONSIDERATO quindi che per garantire l'operatività delle squadre forestali regionali occorre assicurare la continuità dei servizi in oggetto e quindi è stato necessario procedere a nuovi affidamenti secondo quanto stabilito al comma 9, dell'art. 125 del D. lgs. n. 163/2006 che consente il ricorso all'acquisto in economia di beni e servizi per importi inferiori a Euro 207.000;

VISTI gli esiti delle gare esplesate in data 11/12/2014 per l'individuazione del nuovo Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi e del nuovo Medico Competente per il periodo 2015-2016;

VISTO il relativo verbale di gara che individua per il periodo 2015/2016 la A.T.I. Tharsos s.r.l. di Torino (capogruppo mandataria) – Bonvini Medical Services s.r.l. (mandante) come aggiudicataria sia per il servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi sia per il servizio di Medico competente;

VISTI gli schemi di contratto allegati alla presente determinazione relativi ai contenuti e alle modalità di espletamento degli incarichi di R.S.P.P. e di Medico competente;

VISTA la D.D. n. 2937 del 28/10/2014 di impegno di un primo acconto sulle prestazioni degli incaricati dei servizi di cui ai commi precedenti;

#### IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 165 del 30.3.2003;

Visto l'art. 17 della legge regionale n. 23/2008;

#### *determina*

di approvare gli schemi di contratto, allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, tra la Regione Piemonte, Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche e la Società Tharsos s.r.l., via Arona 8, 10145 Torino, quale mandataria e capogruppo della A.T.I. di cui in premessa, per l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi e dell'incarico di Medico Competente per la sicurezza e l'igiene dei luoghi di lavoro degli operai e degli impiegati forestali assunti dalla Regione Piemonte, secondo quanto previsto dal D. Lgs 81/08 e ss.mm.e ii.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010.

Avverso il presente atto è possibile ricorrere al T.A.R. entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul B.U.R.

Il Dirigente  
Francesco Caruso

Allegato



**REGIONE PIEMONTE**

Rep. n.

DIREZIONE REGIONALE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE,  
PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA  
SETTORE GESTIONE PROPRIETA' FORESTALI REGIONALI E VIVAISTICHE

## CONTRATTO

PER L'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE (biennio 2015-2016), CON RIFERIMENTO A QUANTO  
DISPOSTO DAL D.Lgs. 81/2008 E DALLE ALTRE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA.

\* \* \* \* \*

Premesso che la Regione Piemonte ha approntato una gara di affidamento per l'incarico di Medico Competente degli addetti alle sistemazioni idraulico forestali assunti dalla Regione Piemonte e che dal verbale della gara in data 11/12/2014 risulta aggiudicataria la Società Tharsos s.r.l. di Torino, in qualità di mandataria della costituenda A.T.I. Tharsos s.r.l. - Bonvini Medical Services s.r.l.;

considerato che in data 12/1/2015 la Società mandataria Tharsos s.r.l. e la Società mandante Bonvini Medical Service s.r.l. si sono costituite in associazione temporanea di imprese con conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza alla società Tharsos s.r.l., quale Impresa Capogruppo;

accertato che il Dott. Bonvini Daniele, indicato dalla Società Tharsos s.r.l. in sede di gara, risulta in possesso dei requisiti necessari per l'affidamento dell'incarico Medico Competente;

l'anno 2015, il giorno ..... del mese di gennaio

tra

la Regione Piemonte, Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche, (di seguito denominata Amministrazione Regionale) rappresentata dal Dott. Francesco Caruso, nato a Milano il 17/3/1954, in qualità di Dirigente del Settore e Datore di Lavoro degli operai e impiegati forestali assunti dalla Regione Piemonte, domiciliato ai fini del presente contratto in VERCELLI, via F.lli Ponti, 24 - Cod. Fisc. 80087670016 - P. IVA 02843860012, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Regionale, abilitato alla stipulazione del presente atto dall'art. n. 17 della L.r. n. 23/2008;

e

la Società Tharsos s.r.l. (di seguito denominata Appaltatore), in qualità di mandataria capogruppo della A.T.I. ai sensi del comma 8 dell'art. 37 del D. lgs. 163/2006, rappresentata dal Sig. Bruno Vaisitti, nato ad Avigliana (TO) il 29/01/1966, domiciliato ai fini del presente contratto in TORINO, via Arona, 8 - Cod. Fisc. e P. IVA 10502170011,

si stipula il seguente Contratto,



1	CARATTERISTICHE DEI SERVIZI E DELL'APPALTATORE
---	--

Il soggetto appaltatore o, se del caso, il professionista da questi proposto, secondo quanto altresì specificato all'art. 2, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea in Medicina con i requisiti di cui all'art. 38 comma 1 del D.Lgs. 81/2008;
- esperienza di almeno 3 anni maturata nell'attività di medico competente per la sicurezza ed il lavoro di cui almeno due di documentata esperienza nel settore agroforestale o vivaistico;
- disponibilità, a qualsiasi titolo:
  - di ambulatori medici fissi dislocati, almeno uno in ciascuna area territoriale di cui all'Allegato al presente contratto, con dotazioni biomediche idonee all'effettuazione di ogni previsto accertamento sanitario

oppure

- di automezzi tipo autocaravan adeguatamente attrezzati di cabina silente e della dotazione biomedicale idonea all'effettuazione di ogni previsto accertamento sanitario presso le seguenti strutture indicate dall'Amministrazione Regionale:
  - a. vivaio Fenale in località Albano Vercellese (VC)
  - b. ex vivaio Vignoli in località Borgo Revel di Verolengo (TO)
  - c. vivaio Gambarello in località Chiusa Pesio (CN)
  - d. vivaio Carlo Alberto di Fenestrelle (TO)
  - e. ex vivaio Noceto in località Pallavicino di Cantalupo Ligure (AL)
  - f. centro forestale in località Cerreto, fraz. Madonna della Rocche, di Molare (AL)
  - g. Villa San Remigio in comune di Verbania (VB)
  - h. ufficio territoriale dell'Amministrazione Regionale di Domodossola (VB).

L'appaltatore, secondo quanto già previsto nel Capitolato Speciale di gara, deve assolvere i seguenti obblighi:

- a) possedere apposita polizza di Responsabilità Professionale - Patrimoniale per danni a Terzi compresa la Regione ed i suoi dipendenti, amministratori, collaboratori. La polizza dovrà prevedere il pagamento di tutti i danni provocati a tutti i soggetti beneficiari del servizio oggetto della gara; l'assicurazione dovrà prevedere inoltre i danni derivanti dal pagamento, diretto o indiretto, di sanzioni, multe o ammende, conseguenti alla violazione delle disposizioni che disciplinano gli adempimenti; la polizza dovrà avere un massimale per anno assicurativo non inferiore a € 1.000.000,00, con il limite non inferiore a € 100.000,00 per ogni sinistro;
- b) presentare cauzione definitiva, per l'importo e nelle forme previste dall'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006, che sarà progressivamente svincolata in ragione d'anno, previa attestazione della regolare esecuzione del servizio. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15



giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione Regionale. Qualora l'Amministrazione Regionale debba valersi, in tutto o in parte, della cauzione definitiva, l'Appaltatore è obbligato a reintegrarla. L'Amministrazione Regionale potrà valersi della cauzione per la riscossione delle penali applicate, per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni e per il pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore e che la stessa abbia, a qualunque titolo, anticipato.

**Il presente contratto decorre dal 1 febbraio 2015 fino al 31 gennaio 2017.**

2	OGGETTO, IMPORTO E DENOMINAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI
---	--

Come indicato nella titolazione, il presente contratto ha per oggetto l'incarico di medico competente con riferimento a quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e dalle altre normative vigenti in materia per l'assistenza in materia di sicurezza ed igiene del lavoro dei lavoratori addetti a cantieri forestali, vivai ed alla manutenzione del verde nei parchi regionali, ed in genere ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria assunti dalla Regione Piemonte dal 1 febbraio 2015 al 31 gennaio 2017.

L'importo di cui al presente contratto è costituito da un complessivo forfetario di Euro 94.498,30 oltre IVA; di cui Euro 10.370,20 per i Servizi a Canone, ed Euro 84.128,10 per i Servizi a Richiesta da considerarsi eventuali in relazione al numero di soggetti da sottoporre ai controlli sanitari.

L'aggiudicatario potrà non avere diritto all'aggiudicazione dell'intero importo posto a base di gara considerata la natura opzionale dei Servizi a Richiesta.

Le attività tecniche e sanitarie dovranno svolgersi secondo l'articolazione territoriale dell'Amministrazione Regionale, svolgendo i necessari sopralluoghi presso i cantieri forestali, i vivai e le strutture utilizzate dai lavoratori, secondo la distribuzione di cui all'allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante.

In particolare per quanto riguarda i Servizi a Richiesta, l'Amministrazione Regionale si riserva di affidare in tutto od in parte tali attività entro i termini e le modalità indicate al successivo articolo 2.2 (Attivazione dei Servizi a Richiesta).

Ferma restando la natura opzionale dei Servizi a Richiesta, gli importi dei Servizi a Canone e dei Servizi a Richiesta offerti in sede di gara sono fissi ed invariabili e sono comprensivi di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno escluso od eccettuato, connessi e derivanti all'esecuzione dei medesimi.

Pertanto per l'esecuzione dei Servizi a Canone e dei Servizi a Richiesta l'Appaltatore non potrà pretendere alcuna somma ulteriore rispetto a quelle offerte in sede di gara.

Il prezzo fissato in sede di aggiudicazione deve rimanere inalterato, salva esclusivamente la revisione periodica annuale dei prezzi prevista per legge secondo quanto disposto dall'articolo 115 del D.Lgs. n. 163/2006.

Per i Servizi a Canone è riconosciuto all'Appaltatore un canone quadrimestrale.

I Servizi a richiesta, qualora vengano attivati, saranno liquidati quadrimestralmente.



## 2.1 SERVIZI A CANONE

I Servizi a Canone consistono nell'assistenza tecnica e sanitaria specialistica per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali dei lavoratori addetti a cantieri, vivai ed alla manutenzione del verde nei parchi regionali, assunti dall'Amministrazione Regionale, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative vigenti ed emanande.

L'Amministrazione Regionale ha attuato le disposizioni previste dalle normative sulla sicurezza e, pertanto, è dotata del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 626/94 e del suo rifacimento ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 81/2008, del documento di valutazione dell'esposizione a rumore di cui al D.lgs. n. 81/2008, Titolo VIII, capo II, del documento di valutazione del rischio chimico ai sensi del D.lgs. n. 25/2002, del documento di valutazione del rischio vibrazioni e movimenti ripetuti ai sensi del D lgs. n. 81/2008, Titolo VIII, capo III, del documento di valutazione del rischio di esposizione a radiazioni ottiche artificiali ai sensi del D. lgs. n. 81/2008, Titolo VIII, capo V, del documento di valutazione del rischio di esposizione a campi elettromagnetici ai sensi del D. lgs. n. 81/2008, Titolo VIII, capo IV, del documento di valutazione del rischio di esposizione a radiazioni ottiche naturali ai sensi del D. lgs. n. 81/2008, Titolo VIII, del documento di valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico, del documento di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.

Inoltre, l'Amministrazione Regionale ha provveduto con regolarità alle visite mediche periodiche dei lavoratori, stilando i relativi registri di idoneità.

L'Amministrazione Regionale si avvarrà dell'Appaltatore per le seguenti prestazioni:

1. assunzione dell'incarico di medico competente;
2. sopralluoghi ai cantieri forestali e alle strutture vivaistiche, in accordo con l'Amministrazione Regionale, garantendo complessivamente in totale n. 10 sopralluoghi nel corso dell'anno in accordo con quanto stabilito dall'art. 25 del D.lgs. n. 81/2008;
3. cooperazione all'aggiornamento dei documenti di valutazione del rischio e alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
4. cooperazione all'esecuzione dei corsi formativi/informativi per il personale;
5. collaborazione all'organizzazione dei servizi di primo soccorso;
6. collaborazione alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori;
7. periodico aggiornamento delle cartelle sanitarie per i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria;
8. informazione ai lavoratori dei risultati degli accertamenti sanitari;
9. partecipazione alle riunioni periodiche di sicurezza.

Il medico fornito dall'Appaltatore, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, fornirà le proprie generalità al fine della successiva nomina ufficiale da parte dell'Amministrazione Regionale.

**Importo forfettario annuale onnicomprensivo: € 5.185,10 (cinquemilacentottantacinque/10) (x 2 anni) I.V.A. esclusa, per un totale di €10.370,20 (diecimilatrecentosettanta/20) I.V.A.. esclusa.**

Le attività di cui sopra non possono essere subappaltate nemmeno parzialmente.



## 2.2 SERVIZI A RICHIESTA

L'Amministrazione Regionale si riserva di richiedere all'Appaltatore le attività tecniche e sanitarie che di volta in volta si renderanno necessarie, ivi compreso il supporto per gli atti amministrativi e burocratici richiesti dalle vigenti leggi.

SERVIZIO	DESCRIZIONE	IMPORTO Euro
R 4	<p>Visita medica preventiva/periodica, come sotto riportato:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. visita medica comprensiva del giudizio di idoneità alla mansione specifica;</li><li>b. esame audiometrico per i soggetti esposti a rischio rumore;</li><li>c. spirometria;</li><li>d. esami bioumorali per gli addetti che utilizzano prodotti chimici e qualora previsto dalla vigente normativa, secondo la periodicità stabilita dal Medico competente;</li><li>e. elettrocardiogramma, qualora il Medico competente ne riscontri la necessità;</li><li>f. visiotest per gli addetti esposti a videoterminali.</li></ul> <p>L'Amministrazione Regionale provvederà all'organizzazione logistica del personale da sottoporre a visita. Le visite mediche potranno essere effettuate presso ambulatori medici fissi dislocati, almeno uno in ciascuna area territoriale, con dotazioni biomediche idonee all'effettuazione di ogni previsto accertamento oppure potranno essere effettuate , con automezzi tipo autocaravan adeguatamente attrezzati di cabina silente e della dotazione biomedicale idonea all'effettuazione dei previsti accertamenti sanitari presso le seguenti strutture indicate dall'Amministrazione Regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. vivaio Fenale in località Albano Vercellese (VC)</li><li>b. ex vivaio Vignoli in località Borgo Revel di Verolengo (TO)</li><li>c. vivaio Gambarello in località Chiusa Pesio (CN)</li><li>d. vivaio Carlo Alberto di Fenestrelle (TO)</li><li>e. ex vivaio Noceto in località Pallavicino di Cantalupo Ligure (AL)</li><li>f. centro forestale in località Cerreto, fraz. Madonna della Rocche, di Molare (AL)</li><li>g. Villa San Remigio in comune di Verbania (VB)</li><li>h. ufficio territoriale dell'Amministrazione Regionale di Domodossola (VB).</li></ul>	67,90



R 5	Visita orientata all'identificazione di segni e sintomi suggestivi di assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 41 comma 4, del D.lgs. n. 81/2008, D.P.R. 309/90, Intesa Conf. Unificata 30/10/2007 ed Accordo Conf. Unificata 18/9/2008)	61,11
R 6	Test di conferma di 2° livello in caso di positività della visita di cui al punto R 5	27,16
R 7	Visita orientata all'identificazione di segni e sintomi suggestivi di abuso alcolico, comprensiva di prelievo venoso e analisi di laboratorio mirate al rischio (art. 41 comma 4, del D.lgs. n. 81/2008, L. 125/2001 e Conf. Permanente Stato Regioni 30/3/2006)	47,53
R 8	Test alcolimetrici per l'accertamento di assenza di assunzione di alcool	20,37

Resta inteso che:

- per effetto della presentazione dell'offerta e dell'aggiudicazione, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i Servizi a Richiesta che gli vengano affidati dall'Amministrazione;
- è escluso qualsivoglia corrispettivo per la concessione dell'opzione;
- il mancato affidamento in tutto o in parte dei Servizi a Richiesta non darà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 C.C..

Tutta la documentazione relativa alle attività svolte dall'Appaltatore, indicate nel presente articolo, dovrà essere inviata all'Amministrazione.

3	UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
---	----------------------------

In caso di fallimento dell'Appaltatore o comunque di risoluzione del contratto l'Amministrazione Regionale ha la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti presenti nella graduatoria della gara espletata ai fini dell'affidamento del servizio alle medesime condizioni da questi offerte in sede di gara.

4	PENALI
---	--------

La Regione Piemonte, in vigenza contrattuale, ha piena facoltà di esercitare in qualsiasi momento gli opportuni controlli, qualitativi e quantitativi, relativi alla corretta esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò l'Appaltatore possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta.

La stazione appaltante, qualora risultino inadempienze dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni dovute, può applicare le penali di seguito previste.



Rispetto alle prestazioni disciplinate all'art. 2.1 (servizi a canone): Euro 150,00 per ogni mancato sopralluogo, rispetto alle attività di cui al punto 1)1; Euro 500,00 in caso di assenza alla riunione di cui al punto 1)8. Rispetto alle prestazioni disciplinate all'art. 2.2 (servizi a richiesta) ed al punto R.4: Euro 150,00 per ogni mancata visita in caso di inadempimento rispetto alla richiesta di intervento; in tal caso, e qualora le visite richieste siano inferiori a 10, le stesse devono essere effettuate entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta; qualora le visite richieste siano tra 10 e 50, le stesse devono essere effettuate entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta; qualora le visite richieste siano 51 o più, le stesse devono essere effettuate entro 30 giorni lavorativi dalla richiesta

Nelle ipotesi sopra previste, oltre all'applicazione delle penali, l'Amministrazione Regionale non compenserà le prestazioni non correttamente eseguite.

In ogni caso l'Amministrazione Regionale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

5	PROROGA DEI TERMINI DI ESECUZIONE
---	-----------------------------------

Eventuali proroghe dei termini previsti per l'esecuzione delle prestazioni potranno essere concesse dall'Amministrazione Regionale, salvo non si tratti di casi riconducibili a clausola risolutiva espressa e purché non comportanti danni per l'Amministrazione Regionale, e per problematiche organizzative che non siano riconducibili a responsabilità dell'Appaltatore.

6	MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
---	--------------------------------------

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresе o di consorzi, la fattura dovrà essere emessa dalla società capogruppo ovvero dal consorzio, alla/al quale l'Amministrazione Regionale liquiderà il corrispettivo.

Il corrispettivo è in ogni caso comprensivo di tutti gli oneri e prestazioni richieste dal contratto. L'Appaltatore, pertanto, non può pretendere alcun altro onere aggiuntivo per la prestazione del servizio.

I pagamenti delle somme relative al servizio in oggetto sono effettuati dall'Amministrazione Regionale in favore dell'Appaltatore a mezzo mandati di pagamento entro i termini di legge. I termini di pagamento decorrono dal momento del ricevimento della fattura al protocollo dell'Amministrazione Regionale.

In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell'Amministrazione Regionale e riprenderà a decorrere dal ricevimento al protocollo della nuova fattura corretta, con storno di quella precedentemente emessa; in caso di nuova emissione di fattura scorretta, ed in ogni caso a seguito di quattro trasmissioni di fatture non corrette, il termine viene ad interrompersi dalla comunicazione da parte dell'Amministrazione Regionale dell'errore e inizia a decorrere nuovamente, per l'intero tempo, dal ricevimento della nuova fattura corretta.



L'Appaltatore si assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

7	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
---	-----------------------------------

Il contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di nullità dell'atto di cessione.

8	SUBAPPALTO
---	------------

Non è ammesso il subappalto.

9	CESSIONE DI CREDITO
---	---------------------

Qualora l'Appaltatore ceda, secondo quanto previsto dall'articolo 117 del D.Lgs n. 163/2006, i crediti derivanti dal contratto, il termine per il pagamento delle fatture, offerto in sede di gara, sarà prolungato di ulteriori 20 giorni, in ragione dell'aggravio procedimentale richiesto all'Amministrazione Regionale per le liquidazioni relative ai crediti ceduti.

Nel caso di cessione, l'autorizzazione dell'Amministrazione Regionale, impregiudicata ogni altra riserva, resta comunque subordinata all'acquisizione di espressa dichiarazione del cessionario di accettazione della presente clausola.

10	RECESSO DEL CONTRATTO
----	-----------------------

Ai sensi dell'articolo 1671 del C.C., l'Amministrazione Regionale può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata, che dovrà pervenire all'appaltatore almeno quindici giorni prima della data indicata quale cessazione del contratto.

In tal caso, l'Amministrazione Regionale riconoscerà all'Appaltatore i corrispettivi per le prestazioni e le elaborazioni già effettuate, nonché un'indennità, comprensiva di ogni eventuale spesa, pari al 3% della differenza tra il valore presunto del contratto e quanto già corrisposto.

11	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DEL CONTRATTO, DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
----	--



L'Amministrazione Regionale, ai sensi dell'articolo 1456 C.C., ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

1. applicazione di penali superiori al 10% del valore presunto del contratto;
2. cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale dell'Appaltatore;
3. commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dalla stazione appaltante con ogni mezzo ed oggetto di denuncia o querela;
4. violazione della privacy di dipendenti o agli altri soggetti i cui dati sono oggetto di trattamento;
5. mancata e/o irregolare e/o scorretta esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 2 del presente contratto da parte dell'Appaltatore;
6. sopravvenuta assenza, in capo all'Appaltatore, dei requisiti di cui all'art. 1 del presente contratto, e comunque di tutti i requisiti obbligatori per legge per effettuare le prestazioni di cui al presente contratto, nel corso della vigenza del contratto.

In ogni caso, l'Amministrazione Regionale si riserva di utilizzare la procedura per diffida ad adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 C.C., assegnando all'Appaltatore un congruo termine per l'esecuzione.

Rimane comunque ferma la possibilità dell'Amministrazione Regionale di avvalersi della procedura giudiziale di risoluzione per qualsiasi grave inadempimento o non corretto adempimento.

La risoluzione anticipata, comunque disposta, comporta l'applicazione delle penali comunque previste ed il risarcimento dei danni. A tal fine l'Amministrazione Regionale si rivale, in prima istanza, sulle somme spettanti all'Appaltatore, e, quindi, sulla cauzione prodotta, salva ogni ulteriore azione nei confronti dell'Appaltatore.

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale l'Amministrazione Regionale ha il diritto di affidare il servizio al soggetto concorrente che segue nella graduatoria di cui alla gara espletata. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

12	RESPONSABILITÀ
----	----------------

L'Appaltatore si obbliga a mantenere l'Amministrazione Regionale sollevata e indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti il servizio oggetto del contratto.

In particolare, l'Amministrazione Regionale non assume alcuna responsabilità nel caso l'Appaltatore fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri siano proprietari o detengano la privativa.

L'Appaltatore sarà comunque responsabile verso l'Amministrazione Regionale di qualsiasi pregiudizio rinveniente, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che l'Amministrazione Regionale dovesse sopportare in relazione all'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

L'Appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione Regionale, già in sede di stipulazione del contratto:



- un proprio responsabile del contratto, che gestirà in via principale tutti i rapporti con il responsabile del procedimento ed i referenti della Regione Piemonte, ed al quale sia riferibile l'esattezza e la correttezza dei dati forniti all'Amministrazione;
- un proprio responsabile della fase di esecuzione, coincidente o meno con il responsabile del contratto.

13	FORMA DELLE COMUNICAZIONI E DOMICILIO
----	---------------------------------------

Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate, a discrezione dell'Amministrazione, o all'indirizzo di posta elettronica certificata o a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo telefax, al numero dichiarato dall'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà eleggere domicilio nel territorio della Repubblica Italiana.

14	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
----	--

Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Foro territorialmente competente è quello di Vercelli.

15	RINVIO
----	--------

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, sono applicabili le disposizioni del codice civile, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

16	ALLEGATO
----	----------

### *ELENCO VIVAI, CANTIERI, STRUTTURE E ADDETTI*

#### *UFFICIO TERRITORIALE DI ALESSANDRIA/ASTI*

**Sede: Via Dei Guasco, 1 - 15100 Alessandria**

Strutture:

Centro Forestale di Molare, ex vivaio di Montecaprarò, ex vivaio di Noceto, cascina Luciani (presso Foresta Regionale Monte L'Eco), cascina Tiole (presso Foresta Regionale Pian Castagna), cascina Cascinetta (presso Foresta Regionale La Benedicta).



Squadre Forestali:

n° 21 squadre ubicate in Val Curone, Valle Orba, Val Borbera, Foresta Regionale Monte l'Eco, Foresta Regionale Pian Castagna, Foresta Regionale La Benedicta, e nelle Comunità Collinari delle province di Asti ed Alessandria.

Addetti: n° 49 Operai a Tempo Determinato, n° 47 Operai a Tempo Indeterminato.

Addetti presso l'ufficio di Alessandria: n° 4 Impiegati Forestali.

*UFFICIO TERRITORIALE DI CUNEO*

**Sede: corso De Gasperi, 40 - 12100 Cuneo**

Vivai:

vivaio Gambarello in località Chiusa Pesio.

Squadre Forestali:

n° 27 squadre ubicate in Valli Po, Bronda e Infernotto, Valle Varaita, Valle Maira, Valle Grana, Valle Pesio, Valle Stura, Valli Gesso e Vermenagna, Valli Monregalesi, Alta Langa, Valle Tanaro, Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana, Valli Bormida e Uzzone, Roero e nelle Comunità Collinari della provincia di Cuneo.

Addetti: n° 58 Operai a Tempo Determinato, n° 80 Operai a Tempo Indeterminato.

Addetti presso l'ufficio di Cuneo: n° 5 Impiegati Forestali.

*UFFICI TERRITORIALI DI NOVARA/VERBANIA*

**Sedi: Via Dominioni, 4 - 28100 Novara**

**Via Romiti, 13/bis – 28037 Domodossola**

**Piazza Matteotti, 34 – 28921 Verbania**

Strutture:

Villa S. Remigio in località Verbania.

Squadre Forestali:

n° 16 squadre, che svolgono la propria opera in tutto il territorio delle province di Novara e Verbania.

Addetti: n° 30 Operai a Tempo Determinato, n° 44 Operai a Tempo Indeterminato.

Addetti presso l'ufficio di Domodossola: n° 1 Impiegato Forestale.

*UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO*

**Sede: Corso Stati Uniti, 21 - 10128 Torino**

Vivai:

vivaio Carlo Alberto in località Fenestrelle.

Strutture:

ex vivaio Vignoli in località Borgo Revel di Verolengo.



Squadre Forestali:

n° 30 squadre ubicate in Val Chisone, Valle Susa, Canavese, Valli Orco e Soana, Val Sangone - Pinerolese Pedemontano, Val Ceronda e Casternone, Valli di Lanzo, Val Pellice, Parco regionale La Mandria, Collina Torinese.

Addetti: n° 59 Operai a Tempo Determinato, n° 82 Operai a Tempo Indeterminato.

Addetti presso l'ufficio di Torino: n° 7 Impiegati Forestali.

**UFFICIO TERRITORIALE DI VERCELLI/BIELLA**

**Sedi: Via F.lli Ponti, 24 - 13100 Vercelli**

**Via Tripoli, 33 – 13900 Biella**

Vivai:

vivaio Fenale in località Albano Vercellese.

Strutture:

magazzino in località Selletto Grosso (Bioglio), ex vivaio La Crosa in località Varallo Sesia.

Squadre Forestali:

n° 10 squadre ubicate in Valsessera, Valle Cervo/Oropa, Valle Elvo, Valle di Mosso, Prealpi Biellesi, Valsesia, Serra d'Ivrea e nelle Comunità Collinari delle province di Biella e Vercelli.

Addetti: n° 15 Operai a Tempo Determinato, n° 29 Operai a Tempo Indeterminato.

Addetti presso l'ufficio di Vercelli: n° 4 Impiegati Forestali.

**Il n° di operai sopra riportato deve essere considerato come indicativo.**

Il presente atto, letto, confermato e sottoscritto dalle parti contraenti, verrà sottoposto a registrazione in caso d'uso e i conseguenti oneri saranno a carico della parte che richiederà la registrazione.

Vercelli, li

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE  
PROPRIETA' FORESTALI REGIONALI E  
VIVAISTICHE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Francesco Caruso)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA  
SOCIETA' THARSOS s.r.l.  
(Bruno Vaisitti)



**REGIONE PIEMONTE**

Rep. n.

DIREZIONE REGIONALE OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, MONTAGNA, FORESTE,  
PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA  
SETTORE GESTIONE PROPRIETA' FORESTALI REGIONALI E VIVAISTICHE

## CONTRATTO

PER L'INCARICO DI RESPONSABILE AZIENDALE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  
DAI RISCHI (biennio 2015-2016), CON RIFERIMENTO A QUANTO DISPOSTO DAL D.Lgs. 81/2008 E  
DALLE ALTRE NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA.

\* \* \* \* \*

Premesso che la Regione Piemonte ha approntato una gara di affidamento per l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi degli addetti alle sistemazioni idraulico forestali assunti dalla Regione Piemonte e che dal verbale della gara in data 11/12/2014 risulta aggiudicataria la Società Tharsos s.r.l. di Torino, in qualità di mandataria della costituenda A.T.I. Tharsos s.r.l. - Bonvini Medical Services s.r.l.;

considerato che in data 12/1/2015 la Società mandataria Tharsos s.r.l. e la Società mandante Bonvini Medical Service s.r.l. si sono costituite in associazione temporanea di imprese con conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza alla società Tharsos s.r.l., quale Impresa Capogruppo;

accertato che il Sig. Bruno Vaisitti, indicato dalla Società Tharsos s.r.l. in sede di gara, risulta in possesso dei requisiti necessari per l'affidamento dell'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi;

l'anno 2015, il giorno ..... del mese di gennaio

tra

la Regione Piemonte, Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche, (di seguito denominata Amministrazione Regionale) rappresentata dal Dott. Francesco Caruso, nato a Milano il 17/3/1954, in qualità di Dirigente del Settore e Datore di Lavoro degli operai e impiegati forestali assunti dalla Regione Piemonte, domiciliato ai fini del presente contratto in VERCELLI, via F.lli Ponti, 24 - Cod. Fisc. 80087670016 - P. IVA 02843860012, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione Regionale, abilitato alla stipulazione del presente atto dall'art. n. 17 della L.r. n. 23/2008;

e

la Società Tharsos s.r.l. (di seguito denominata Appaltatore), in qualità di mandataria capogruppo della A.T.I. ai sensi del comma 8 dell'art. 37 del D. lgs. 163/2006, rappresentata dal Sig. Bruno Vaisitti, nato ad



Avigliana (TO) il 29/01/1966, domiciliato ai fini del presente contratto in TORINO, via Arona, 8 - Cod. Fisc. e P. IVA 10502170011,

si stipula il seguente Contratto,

1	CARATTERISTICHE DEI SERVIZI E DELL'APPALTATORE
---	--

Il soggetto appaltatore o, se del caso, il professionista da questi proposto, secondo quanto altresì specificato all'art. 2, deve essere in possesso dei seguenti requisiti

- requisiti professionali previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 81/2008, e nella fattispecie, laddove necessario, aver seguito specifici corsi di formazione con verifica dell'apprendimento e in particolare aver frequentato il modulo B macrosettore agricoltura di cui all'accordo Stato-Regioni n° 2407 del 26 gennaio 2006.
- esperienza di almeno 3 anni maturata nel ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (R.S.P.P.) di cui almeno due di documentata esperienza nel settore agroforestale o vivaistico.

L'appaltatore, secondo quanto già previsto nel Capitolato Speciale di gara, deve assolvere i seguenti obblighi:

- a) possedere apposita polizza di Responsabilità Professionale - Patrimoniale per danni a Terzi compresa la Regione ed i suoi dipendenti, amministratori, collaboratori. La polizza dovrà prevedere il pagamento di tutti i danni provocati a tutti i soggetti beneficiari del servizio oggetto della gara; l'assicurazione dovrà prevedere inoltre i danni derivanti dal pagamento, diretto o indiretto, di sanzioni, multe o ammende, conseguenti alla violazione delle disposizioni che disciplinano gli adempimenti; la polizza dovrà avere un massimale per anno assicurativo non inferiore a € 1.000.000,00, con il limite non inferiore a € 100.000,00 per ogni sinistro;
- b) presentare cauzione definitiva, per l'importo e nelle forme previste dall'articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006, che sarà progressivamente svincolata in ragione d'anno, previa attestazione della regolare esecuzione del servizio. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Amministrazione Regionale. Qualora l'Amministrazione Regionale debba valersi, in tutto o in parte, della cauzione definitiva, l'Appaltatore è obbligato a reintegrarla. L'Amministrazione Regionale potrà valersi della cauzione per la riscossione delle penali applicate, per il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni e per il pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore e che la stessa abbia, a qualunque titolo, anticipato.

**Il presente contratto decorre dal 1 febbraio 2015 fino al 31 gennaio 2017.**



2	OGGETTO, IMPORTO E DENOMINAZIONE DEI SINGOLI SERVIZI
---	--

Come indicato nella titolazione, il presente contratto ha per oggetto l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi con riferimento a quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e dalle altre normative vigenti in materia per l'assistenza in materia di sicurezza ed igiene del lavoro dei lavoratori addetti a cantieri forestali, vivai ed alla manutenzione del verde nei parchi regionali, ed in genere ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria assunti dalla Regione Piemonte dal 1 febbraio 2015 al 31 gennaio 2017.

L'importo di cui al presente contratto è costituito da un complessivo forfetario di Euro 54.980,50 oltre IVA; di cui Euro 41.061,00 per i Servizi a Canone, ed Euro 13.919,50 per i Servizi a Richiesta da considerarsi eventuali in relazione al numero di squadre e di strutture.

L'aggiudicatario potrà non avere diritto all'aggiudicazione dell'intero importo posto a base di gara considerata la natura opzionale dei Servizi a Richiesta.

Le attività tecniche e sanitarie dovranno svolgersi secondo l'articolazione territoriale dell'Amministrazione Regionale, svolgendo i necessari sopralluoghi presso i cantieri forestali, i vivai e le strutture utilizzate dai lavoratori, secondo la distribuzione di cui all'allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante.

In particolare per quanto riguarda i Servizi a Richiesta, l'Amministrazione Regionale si riserva di affidare in tutto od in parte tali attività entro i termini e le modalità indicate al successivo articolo 2.2 (Attivazione dei Servizi a Richiesta).

Ferma restando la natura opzionale dei Servizi a Richiesta R1, R2, R3, gli importi dei Servizi a Canone e dei Servizi a Richiesta offerti in sede di gara sono fissi ed invariabili e sono comprensivi di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno escluso od eccettuato, connessi e derivanti all'esecuzione dei medesimi.

Pertanto per l'esecuzione dei Servizi a Canone e dei Servizi a Richiesta l'Appaltatore non potrà pretendere alcuna somma ulteriore rispetto a quelle offerte in sede di gara.

Il prezzo fissato in sede di aggiudicazione deve rimanere inalterato, salva esclusivamente la revisione periodica annuale dei prezzi prevista per legge secondo quanto disposto dall'articolo 115 del D.Lgs. n. 163/2006.

Per i Servizi a Canone è riconosciuto all'Appaltatore un canone quadrimestrale.

I Servizi a richiesta, qualora vengano attivati, saranno liquidati quadrimestralmente.

## 2.1 SERVIZI A CANONE

I Servizi a Canone consistono nell'assistenza tecnica e sanitaria specialistica per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali dei lavoratori addetti a cantieri, vivai ed alla manutenzione del verde nei parchi regionali, assunti dall'Amministrazione Regionale, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dalle disposizioni legislative vigenti ed emanande.

L'Amministrazione Regionale ha attuato le disposizioni previste dalle normative sulla sicurezza e, pertanto, è dotata del documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, del D.Lgs. n. 626/94 e



del suo rifacimento ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 81/2008, del documento di valutazione dell'esposizione a rumore di cui al D.lgs. n. 81/2008, Titolo VIII, capo II, del documento di valutazione del rischio chimico ai sensi del D.lgs. n. 25/2002, del documento di valutazione del rischio vibrazioni e movimenti ripetuti ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, Titolo VIII, capo III, del documento di valutazione del rischio di esposizione a radiazioni ottiche artificiali ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, Titolo VIII, capo V, del documento di valutazione del rischio di esposizione a campi elettromagnetici ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, Titolo VIII, capo IV, del documento di valutazione del rischio di esposizione a radiazioni ottiche naturali ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, Titolo VIII, del documento di valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico, del documento di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.

Inoltre, l'Amministrazione Regionale ha provveduto con regolarità alle visite mediche periodiche dei lavoratori, stilando i relativi registri di idoneità.

L'Amministrazione Regionale si avvarrà dell'Appaltatore per le seguenti prestazioni:

1. assunzione dell'incarico di R.S.P.P. Aziendale da parte di un tecnico abilitato, con l'interfaccia di un coordinatore regionale (funzionario interno) e di un referente territoriale (funzionario interno) per ciascuno dei seguenti uffici territoriali:
  - Alessandria (prov. di AL e AT);
  - Cuneo;
  - Novara (prov. di NO e VB);
  - Torino;
  - Vercelli (prov. di BI e VC);
2. assunzione della completa organizzazione e gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi con sviluppo di tutti gli adempimenti previsti dall'art. 33 del D.lgs. 81/2008; individuazione di eventuali nuovi fattori di rischio ed individuazione delle relative misure di sicurezza con predisposizione delle specifiche schede informative/formative, elaborazione di nuove misure preventive e protettive, elaborazione di nuove procedure di sicurezza, predisposizione dei programmi di informazione e formazione ed addestramento dei lavoratori conformemente a quanto disposto dagli accordi Stato-Regioni pubblicati;
3. collaborazione e sviluppo di tutti gli adempimenti previsti per il Datore di Lavoro sulla base di quanto stabilito dalle vigenti ed emanande normative sulla sicurezza;
4. consulenza su tutte le problematiche in materia antinfortunistica che possono sorgere al Datore di Lavoro ed ai suoi collaboratori; collaborazione nella gestione dei rapporti con gli enti Pubblici di controllo;
5. consulenza tecnica e assistenza in tempo reale in caso di infortunio sul lavoro, di denuncia di malattia professionale o di sopralluoghi da parte di organi ispettivi, compresa la presenza in riunioni o convocazioni e la compilazione della modulistica eventualmente richiesta;
6. reperibilità minima garantita per pronta consulenza su materie riguardanti la sicurezza e l'antinfortunistica dalle ore 08.00 alle ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi;
7. controllo su informative ed elaborazione della documentazione necessaria per i nuovi assunti o i cambi mansione, in riferimento ai documenti di valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. n. 81/2008;



8. consulenza tecnica e legislativa sulle normative per la sicurezza per tutte le attività di competenza dell'Amministrazione Regionale, compreso l'uso dei locali utilizzati dalle squadre, e per gli acquisti di macchinari, attrezzature, dispositivi di protezione individuale, prodotti chimici;
9. controllo programmato su macchinari e mezzi d'opera;
10. corretta gestione ed assistenza per la redazione dei modelli dei Documenti integrativi alla Valutazione dei Rischi per i vari cantieri e per la compilazione del D.U.V.R.I. nei casi previsti dall'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008;
11. analisi statistica degli infortuni suddivisa per aree regionali e per cause;
12. esame dei documenti ed eventuale aggiornamento ordinario dei documenti di valutazione dei rischi;
13. effettuazione di:
  - un sopralluogo annuale in tutte le sedi delle Aree territoriali per verificare la documentazione dei direttori dei lavori e la rispondenza alle disposizioni del datore di lavoro. In esito ad ogni sopralluogo l'appaltatore produce dettagliata relazione
  - un sopralluogo annuale presso le strutture fisse e i vivai finalizzato alla verifica di conformità dei luoghi di lavoro e delle postazioni lavorative
  - almeno 3 riunioni all'anno, oltre alla riunione periodica di cui all'art.35 del D.Lgs 81/2008, presso una delle sedi del Settore, finalizzate al coordinamento di tutti i soggetti che compongono il servizio di prevenzione e protezione aziendale.

Il tecnico fornito dall'Appaltatore, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, fornirà le proprie generalità al fine della successiva nomina ufficiale da parte dell'Amministrazione Regionale.

**Importo forfettario annuale onnicomprensivo: € 20.530,50 (ventimilacinquecentotrenta/50) (x 2 anni) I.V.A. esclusa, per un totale di €41.061,00 (quarantunomilasessantuno) I.V.A. esclusa.**

Le attività di cui sopra non possono essere subappaltate nemmeno parzialmente.

## 2.2 SERVIZI A RICHIESTA

L'Amministrazione Regionale si riserva di richiedere all'Appaltatore le attività tecniche e sanitarie che di volta in volta si renderanno necessarie, ivi compreso il supporto per gli atti amministrativi e burocratici richiesti dalle vigenti leggi.

SERVIZIO	DESCRIZIONE	IMPORTO Euro
R 1	Sopralluogo di controllo, su richiesta dell'Amministrazione Regionale, per le squadre di cui all'Allegato al presente contratto con elaborazione di specifica relazione finalizzata alla verifica del rispetto delle norme di sicurezza in cantiere (uso dei DPI, rispetto delle distanze di sicurezza) e	101,85



	alla eventuale integrazione della valutazione dei rischi. In tale occasione dovranno essere eseguiti test a verifica della preparazione degli operai in materia di sicurezza. L'Amministrazione si impegna a organizzare più sopralluoghi in ogni giornata.	
R 2	Sopralluogo supplementare ai locali adibiti a magazzino o ricovero mezzi nel caso di nuove strutture oltre a quelli elencate in allegato.	169,75
R 3	Revisione dello specifico piano di emergenza per gli interventi di pronto soccorso quando previsto dal D.M. 15/07/2003 n° 388.	203,70

Resta inteso che:

- l'Amministrazione Regionale deciderà a proprio insindacabile giudizio se affidare o meno i Servizi R1, R2 e R3 all'Appaltatore il quale non acquista alcun diritto all'affidamento né all'esecuzione dei medesimi;
- per effetto della presentazione dell'offerta e dell'aggiudicazione, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i Servizi a Richiesta che gli vengano affidati dall'Amministrazione;
- è escluso qualsivoglia corrispettivo per la concessione dell'opzione;
- il mancato affidamento in tutto o in parte dei Servizi a Richiesta non darà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento neanche ai sensi degli artt. 1337 e 1338 C.C..

Tutta la documentazione relativa alle attività svolte dall'Appaltatore, indicate nel presente articolo, dovrà essere inviata all'Amministrazione.

3	UTILIZZO DELLA GRADUATORIA
---	----------------------------

In caso di fallimento dell'Appaltatore o comunque di risoluzione del contratto l'Amministrazione Regionale ha la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti presenti nella graduatoria della gara espletata ai fini dell'affidamento del servizio alle medesime condizioni da questi offerte in sede di gara.

4	PENALI
---	--------

La Regione Piemonte, in vigenza contrattuale, ha piena facoltà di esercitare in qualsiasi momento gli opportuni controlli, qualitativi e quantitativi, relativi alla corretta esecuzione del servizio in ogni sua fase, senza che a seguito di ciò l'Appaltatore possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità, che rimane comunque intera ed assoluta.

La stazione appaltante, qualora risultino inadempienze dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni dovute, può applicare le penali di seguito previste.

Rispetto alle prestazioni disciplinate all'art. 2.1 (servizi a canone): Euro 250,00 per mancata presenza a riunioni o convocazioni ed Euro 150,00 per ogni giorno di ritardo, oltre il quarto, nella compilazione della modulistica di cui al punto 2)5; Euro 150,00 per ogni mancata reperibilità di cui al punto 2)6; Euro 150,00



per ogni inadempienza di cui al punto 2)7, in caso di richiesta; Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, oltre al quindicesimo rispetto alla richiesta, in caso di inadempienza relativa alle attività di cui al punto 2)8; Euro 150,00 per ogni inadempienza di cui al punto 2)10, in caso di richiesta; Euro 150,00 per ogni mancato sopralluogo, rispetto alle attività di cui al punto 2)13. Rispetto alle prestazioni disciplinate all'art. 2.2 (servizi a richiesta) al punto R1: Euro 150,00 per ogni mancato o ritardato sopralluogo rispetto alla richiesta d'intervento.

Nelle ipotesi sopra previste, oltre all'applicazione delle penali, l'Amministrazione Regionale non compenserà le prestazioni non correttamente eseguite.

In ogni caso l'Amministrazione Regionale potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

5	PROROGA DEI TERMINI DI ESECUZIONE
---	-----------------------------------

Eventuali proroghe dei termini previsti per l'esecuzione delle prestazioni potranno essere concesse dall'Amministrazione Regionale, salvo non si tratti di casi riconducibili a clausola risolutiva espressa e purché non comportanti danni per l'Amministrazione Regionale, e per problematiche organizzative che non siano riconducibili a responsabilità dell'Appaltatore.

6	MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
---	--------------------------------------

In caso di raggruppamento temporaneo d'impresе o di consorzi, la fattura dovrà essere emessa dalla società capogruppo ovvero dal consorzio, alla/al quale l'Amministrazione Regionale liquiderà il corrispettivo.

Il corrispettivo è in ogni caso comprensivo di tutti gli oneri e prestazioni richieste dal contratto. L'Appaltatore, pertanto, non può pretendere alcun altro onere aggiuntivo per la prestazione del servizio.

I pagamenti delle somme relative al servizio in oggetto sono effettuati dall'Amministrazione Regionale in favore dell'Appaltatore a mezzo mandati di pagamento entro i termini di legge. I termini di pagamento decorrono dal momento del ricevimento della fattura al protocollo dell'Amministrazione Regionale.

In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte dell'Amministrazione Regionale e riprenderà a decorrere dal ricevimento al protocollo della nuova fattura corretta, con storno di quella precedentemente emessa; in caso di nuova emissione di fattura scorretta, ed in ogni caso a seguito di quattro trasmissioni di fatture non corrette, il termine viene ad interrompersi dalla comunicazione da parte dell'Amministrazione Regionale dell'errore e inizia a decorrere nuovamente, per l'intero tempo, dal ricevimento della nuova fattura corretta.

L'Appaltatore si assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.



7	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
---	-----------------------------------

Il contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di nullità dell'atto di cessione.

8	SUBAPPALTO
---	------------

Non è ammesso il subappalto.

9	CESSIONE DI CREDITO
---	---------------------

Qualora l'Appaltatore ceda, secondo quanto previsto dall'articolo 117 del D.Lgs n. 163/2006, i crediti derivanti dal contratto, il termine per il pagamento delle fatture, offerto in sede di gara, sarà prolungato di ulteriori 20 giorni, in ragione dell'aggravio procedimentale richiesto all'Amministrazione Regionale per le liquidazioni relative ai crediti ceduti.

Nel caso di cessione, l'autorizzazione dell'Amministrazione Regionale, impregiudicata ogni altra riserva, resta comunque subordinata all'acquisizione di espressa dichiarazione del cessionario di accettazione della presente clausola.

10	RECESSO DEL CONTRATTO
----	-----------------------

Ai sensi dell'articolo 1671 del C.C., l'Amministrazione Regionale può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine del servizio.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata, che dovrà pervenire all'appaltatore almeno quindici giorni prima della data indicata quale cessazione del contratto.

In tal caso, l'Amministrazione Regionale riconoscerà all'Appaltatore i corrispettivi per le prestazioni e le elaborazioni già effettuate, nonché un'indennità, comprensiva di ogni eventuale spesa, pari al 3% della differenza tra il valore presunto del contratto e quanto già corrisposto.

11	CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DEL CONTRATTO, DIFFIDA AD ADEMPIERE E RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
----	--

L'Amministrazione Regionale, ai sensi dell'articolo 1456 C.C., ha facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, mediante semplice dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva, comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi:

1. applicazione di penali superiori al 10% del valore presunto del contratto;
2. cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale dell'Appaltatore;
3. commissione di fatti, connessi all'esecuzione del contratto, rilevanti ai fini penali, accertati in via amministrativa dalla stazione appaltante con ogni mezzo ed oggetto di denuncia o querela;
4. violazione della privacy di dipendenti o degli altri soggetti i cui dati sono oggetto di trattamento;



5. mancata e/o irregolare e/o scorretta esecuzione delle prestazioni di cui all'art. 2 del presente contratto da parte dell'Appaltatore;
6. sopravvenuta assenza, in capo all'Appaltatore, dei requisiti di cui all'art. 1 del presente contratto, e comunque di tutti i requisiti obbligatori per legge per effettuare le prestazioni di cui al presente contratto, nel corso della vigenza del contratto.

In ogni caso, l'Amministrazione Regionale si riserva di utilizzare la procedura per diffida ad adempiere, ai sensi dell'articolo 1454 C.C., assegnando all'Appaltatore un congruo termine per l'esecuzione.

Rimane comunque ferma la possibilità dell'Amministrazione Regionale di avvalersi della procedura giudiziale di risoluzione per qualsiasi grave inadempimento o non corretto adempimento.

La risoluzione anticipata, comunque disposta, comporta l'applicazione delle penali comunque previste ed il risarcimento dei danni. A tal fine l'Amministrazione Regionale si rivale, in prima istanza, sulle somme spettanti all'Appaltatore, e, quindi, sulla cauzione prodotta, salva ogni ulteriore azione nei confronti dell'Appaltatore.

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale l'Amministrazione Regionale ha il diritto di affidare il servizio al soggetto concorrente che segue nella graduatoria di cui alla gara espletata. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti, in quanto compatibili.

12	RESPONSABILITÀ
----	----------------

L'Appaltatore si obbliga a mantenere l'Amministrazione Regionale sollevata e indenne da ogni responsabilità inerente e conseguente violazioni di leggi e di regolamenti disciplinanti il servizio oggetto del contratto.

In particolare, l'Amministrazione Regionale non assume alcuna responsabilità nel caso l'Appaltatore fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri siano proprietari o detengano la privativa.

L'Appaltatore sarà comunque responsabile verso l'Amministrazione Regionale di qualsiasi pregiudizio rinveniente, direttamente o indirettamente, dal non esatto adempimento degli obblighi contrattuali. Tra tali pregiudizi rientrano espressamente quelli relativi ad eventuali sanzioni che l'Amministrazione Regionale dovesse sopportare in relazione all'inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

L'Appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione Regionale, già in sede di stipulazione del contratto:

- un proprio responsabile del contratto, che gestirà in via principale tutti i rapporti con il responsabile del procedimento ed i referenti della Regione Piemonte, ed al quale sia riferibile l'esattezza e la correttezza dei dati forniti all'Amministrazione;
- un proprio responsabile della fase di esecuzione, coincidente o meno con il responsabile del contratto.

13	FORMA DELLE COMUNICAZIONI E DOMICILIO
----	---------------------------------------



Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate, a discrezione dell'Amministrazione, o all'indirizzo di posta elettronica certificata o a mezzo di lettera raccomandata o a mezzo telefax, al numero dichiarato dall'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà eleggere domicilio nel territorio della Repubblica Italiana.

14	RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
----	--

Per la risoluzione di eventuali controversie, che non potessero essere definite a livello di accordo bonario, le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Foro territorialmente competente è quello di Vercelli.

15	RINVIO
----	--------

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, sono applicabili le disposizioni del codice civile, nonché le altre leggi e regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.

16	ALLEGATO
----	----------

### *ELENCO VIVAI, CANTIERI, STRUTTURE E ADDETTI*

#### *UFFICIO TERRITORIALE DI ALESSANDRIA/ASTI*

**Sede: Via Dei Guasco, 1 - 15100 Alessandria**

Strutture:

Centro Forestale di Molare, ex vivaio di Montecapraro, ex vivaio di Noceto, cascina Luciani (presso Foresta Regionale Monte L'Eco), cascina Tiole (presso Foresta Regionale Pian Castagna), cascina Cascinetta (presso Foresta Regionale La Benedicta).

Squadre Forestali:

n° 21 squadre ubicate in Val Curone, Valle Orba, Val Borbera, Foresta Regionale Monte l'Eco, Foresta Regionale Pian Castagna, Foresta Regionale La Benedicta, e nelle Comunità Collinari delle province di Asti ed Alessandria.

Addetti: n° 49 Operai a Tempo Determinato, n° 47 Operai a Tempo Indeterminato.

Addetti presso l'ufficio di Alessandria: n° 4 Impiegati Forestali.

#### *UFFICIO TERRITORIALE DI CUNEO*

**Sede: corso De Gasperi, 40 - 12100 Cuneo**

Vivai:

vivaio Gambarello in località Chiusa Pesio.



#### Squadre Forestali:

n° 27 squadre ubicate in Valli Po, Bronda e Infernotto, Valle Varaita, Valle Maira, Valle Grana, Valle Pesio, Valle Stura, Valli Gesso e Vermenagna, Valli Monregalesi, Alta Langa, Valle Tanaro, Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana, Valli Bormida e Uzzone, Roero e nelle Comunità Collinari della provincia di Cuneo.

Addetti: n° 58 Operai a Tempo Determinato, n° 80 Operai a Tempo Indeterminato.

Addetti presso l'ufficio di Cuneo: n° 5 Impiegati Forestali.

#### *UFFICI TERRITORIALI DI NOVARA/VERBANIA*

**Sedi: Via Dominioni, 4 - 28100 Novara**

**Via Romiti, 13/bis – 28037 Domodossola**

**Piazza Matteotti, 34 – 28921 Verbania**

#### Strutture:

Villa S. Remigio in località Verbania.

#### Squadre Forestali:

n° 16 squadre, che svolgono la propria opera in tutto il territorio delle province di Novara e Verbania.

Addetti: n° 30 Operai a Tempo Determinato, n° 44 Operai a Tempo Indeterminato.

Addetti presso l'ufficio di Domodossola: n° 1 Impiegato Forestale.

#### *UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO*

**Sede: Corso Stati Uniti, 21 - 10128 Torino**

#### Vivai:

vivaio Carlo Alberto in località Fenestrelle.

#### Strutture:

ex vivaio Vignoli in località Borgo Revel di Verolengo.

#### Squadre Forestali:

n° 30 squadre ubicate in Val Chisone, Valle Susa, Canavese, Valli Orco e Soana, Val Sangone - Pinerolese Pedemontano, Val Ceronda e Casternone, Valli di Lanzo, Val Pellice, Parco regionale La Mandria, Collina Torinese.

Addetti: n° 59 Operai a Tempo Determinato, n° 82 Operai a Tempo Indeterminato.

Addetti presso l'ufficio di Torino: n° 7 Impiegati Forestali.

#### *UFFICIO TERRITORIALE DI VERCELLI/BIELLA*

**Sedi: Via F.lli Ponti, 24 - 13100 Vercelli**

**Via Tripoli, 33 – 13900 Biella**

#### Vivai:



vivaio Fenale in località Albano Vercellese.

Strutture:

magazzino in località Selletto Grosso (Bioglio), ex vivaio La Crosa in località Varallo Sesia.

Squadre Forestali:

n° 10 squadre ubicate in Valsessera, Valle Cervo/Oropa, Valle Elvo, Valle di Mosso, Prealpi Biellesi, Valsesia, Serra d'Ivrea e nelle Comunità Collinari delle province di Biella e Vercelli.

Addetti: n° 15 Operai a Tempo Determinato, n° 29 Operai a Tempo Indeterminato.

Addetti presso l'ufficio di Vercelli: n° 4 Impiegati Forestali.

**Il n° di operai sopra riportato deve essere considerato come indicativo.**

Il presente atto, letto, confermato e sottoscritto dalle parti contraenti, verrà sottoposto a registrazione in caso d'uso e i conseguenti oneri saranno a carico della parte che richiederà la registrazione.

Vercelli, li

IL DIRIGENTE DEL SETTORE GESTIONE  
PROPRIETA' FORESTALI REGIONALI E  
VIVAISTICHE DELLA REGIONE PIEMONTE  
(Francesco Caruso)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA  
SOCIETA' THARSOS s.r.l.  
(Bruno Vaisitti)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_